



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2008 ORE 15.00

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento dei signori Soglia Gerardo, Presidente del C.d.A. e Soglia Francesco, Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti della Soc. Pescara Calcio S.p.A., e della Soc. Pescara Calcio S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con nota di deferimento n. 682/105pf08-09SP/blp dell'11.8.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

2) Ricorso OLBIA CALCIO

avverso le sanzioni:

- squalifica per 2 gare effettive al sig. Puccica Rosolino;
- squalifica per 3 gare effettive al calciatore Palumbo Vincenzo;

inflitte seguito gara Valenzana/Olbia del 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

Preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il giudizio

3) Ricorso SIG. POLETTI ARRIGO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 8

inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore

Federale (nota n. 684/107pf08-09/SP/blp

dell'11.8.2008) per violazione dell'art. 8, comma

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

5 C.G.S. in relazione ai par. V punto 1) e III lett.

B, punto 4) dell'All. A del C.U. 93/A del

5.5.2008 (Delibera della Commissione

Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN

del 18.9.2008)

4) Ricorso SIG. POLETTI UGO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 8

inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore

Federale (nota n. 684/107pf08-09/SP/blp

dell'11.8.2008) del Procuratore Federale per

violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S. in

relazione ai par. V punto 1) e III lett. B, punto 4)

dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.2008 (Delibera

della Commissione Disciplinare Nazionale –

Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

5) Ricorso S.S.C. VENEZIA S.p.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti

2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di

deferimento del Procuratore Federale, per le

violazioni ascritte ai propri dirigenti Sigg. Poletti

Arrigo e Poletti Ugo, ai sensi dell'art. 4, comma

1, C.G.S. (nota n. 684/107 pf08-09SP//blp

dell'11.8.2008) (Delibera della Commissione

Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN

del 18.9.2008)

6) Ricorso S.S. JUVE STABIA S.p.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Gregorio Ennio Giovanni (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6 e 7, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

7) Ricorso SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI

avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. V, punto 1 dell'All. A) del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

8) Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO s.r.l.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al suo Presidente, Sig. Riccardi Angelo a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell'All. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 8 e 9, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

9) Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO s.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

10) Ricorso TARANTO SPORT

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 15.000,00 alla reclamante;
- dell'inibizione per mesi 8 e ammenda di € 5.000,00 al Presidente Luigi Vito Blasi ;
- dell'inibizione per mesi 6 e dell'ammenda di €5.000,00 al Sig. Gennaro Cesare Ursini;
- dell'inibizione per mesi 6 al sig. Vittorio Galigani;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore

Federale per le violazioni rispettivamente ascritte

degli artt. 1, comma 1, e 4, commi 1, 2 e 3,

C.G.S. in relazione a quanto stabilito dalle

disposizioni Amministrative e Organizzative

della Lega Professionisti Serie C sottoscritte in

data 14.5.2007; Circolare Lega Professionisti

Serie C n. 17 del 28.10.2005; Com. Uff. n. 2/C

del 31.7.2006 ; Circolare n. 42 del 19.4.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare

Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

11) Ricorso U.S. GROSSETO F.C. s.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. previgente, oggi 4, comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, con riferimento agli artt. 31 e 95, commi 5 e 6, e 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.2008)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 11 e 12, trattandosi di vicenda di rilievo in relazione alla competenza interna alle singole sezioni della Corte, dispone la trasmissione dei fascicoli alle Sezioni Unite

12) Ricorso SIG. CAMILLI PIERO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 31 e 95, commi 5 e 6, e 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.2008)